

N. R.G. [REDACTED]

TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. rg. [REDACTED]

tra

[REDACTED] *Parte 1* c.f. [REDACTED] *C.F. 1*, elettivamente domiciliata in [REDACTED] presso lo studio dell'avv. [REDACTED] (c.f. [REDACTED] *C.F. 2*), che lo rappresenta e difende.

Opponente

contro

[REDACTED] *Controparte 1* (c.f. [REDACTED] *P.IVA 1* – p.iva [REDACTED] *P.IVA 2*, già [REDACTED] *Controparte 1* a seguito di mero cambio di denominazione, appartenente al [REDACTED] e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di [REDACTED] e per essa, giusta procura, la mandataria [REDACTED] *[...]* [REDACTED] *Controparte 2* (già denominata [REDACTED] *CP 3*), c.f. [REDACTED] *P.IVA 3* e p.iva [REDACTED] *P.IVA 2*, rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] (c.f. [REDACTED] *C.F. 3*, con domicilio eletto in [REDACTED] presso e nello studio dell'avv. [REDACTED] (c.f. [REDACTED] *C.F. 4*).

Opposta

Oggi **14 Ottobre 2024** alle ore ... innanzi al Presidente dott. Mariano Sciacca, è comparso:

Per [REDACTED] *Parte 1* l'avv. [REDACTED]

Per [REDACTED] *Controparte 1* l'avv. [REDACTED] in sostituzione dell'avv. [REDACTED]

Il Giudice invita le parti costituite a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti e difese e chiedono che la causa venga posta in decisione.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

IL GIUDICE

Il Presidente
(dott. Mariano Sciacca)



Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato *ex art. 281 sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

Parte_1, c.f. *C.F._1*, elettivamente domiciliata in [REDACTED], presso lo studio dell'avv. [REDACTED] (c.f. *C.F._2*), che lo rappresenta e difende.

Opponente

contro

Controparte_1 (c.f. *P.IVA_1* – p.iva *P.IVA_2*, già *Controparte_1* a seguito di mero cambio di denominazione, appartenente al [REDACTED] e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di [REDACTED] e per essa, giusta procura, la mandataria [...] *Controparte_2* (già denominata *CP_3*), c.f. *P.IVA_3* e p.iva *P.IVA_2*, rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] (c.f. *C.F._3*, con domicilio eletto in [REDACTED], presso e nello studio dell'avv. [REDACTED] (c.f. *C.F._4*).

Opposta

DECISA ALL'UDIENZA DEL 14 OTTOBRE 2024 AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES CPC, SULLE CONCLUSIONI PRECISATE COME IN ATTI.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione, notificato in data 24.10.2022, *Parte_1* proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] emesso dal Tribunale di Catania in data 26.7.2022 e notificato il 19.9.2022, con il quale è stato ingiunto alla stessa il pagamento della somma di € 8.989,52, oltre spese e accessori, in favore di *Controparte_1*.

Tale credito ha origine dall'esposizione debitoria, comprensiva di spese di procedura ed interessi, relativa al contratto di finanziamento n. 20195289352111, stipulato dall'opponente con Findomestic Banca s.p.a. in data 22.6.2017 e ceduto *pro soluto* in data 5.12.2019, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione *ex artt. 1 e 4* della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, a *Controparte_1* società che, a seguito di mutamento della denominazione sociale, è divenuta *Controparte_1*.

Nell'atto di citazione, preliminarmente, l'opponente eccepiva il difetto di legittimazione attiva in capo alla società opposta e, conseguentemente, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Di poi, eccepiva l'assoluta incertezza ed indeterminazione dell'ammontare del credito *non essendo stata mai comunicata o partecipata dalla [REDACTED] alla Pt_1 alcuna risoluzione e/o definizione del rapporto intercorso: sia ai fini della decadenza del beneficio del termine (e per il quale risulterebbero richieste tutte le somme scadute) sia per ritenere consolidata la posizione debitoria per cui si è agito.*

Concludeva, pertanto, chiedendo:” *Voglia il Tribunale adito, reiectis contrariis, dichiarare invalido e comunque illegittimo il D.I. emesso poiché privo dei necessari presupposti di legge ed in particolare per la mancanza di legittimazione attiva in capo ad Controparte_1. Dire e riconoscere, inoltre, che le somme, sì come dedotte e quantificate, non sono dovute. Per l'effetto dire e*

riconoscere che la sig. ra Pt_1 non è tenuta al pagamento delle somme richieste. Con vittorie di spese e compensi”.

Si costituiva in giudizio Controparte_1 la quale, preliminarmente, precisava di aver prodotto, già nel giudizio monitorio, tutta la documentazione idonea a provare la titolarità del credito e, nello specifico, il contratto di cessione del credito stipulato con [REDACTED] nonché la comunicazione A/R consegnata all'opponente il 27.1.2020, con la quale sia la cessionaria opposta che la cedente [REDACTED] avevano comunicato la cessione del credito.

Puntualizzava poi, che l'opponente non avesse contestato la sottoscrizione e la perfezione del contratto di finanziamento, né l'effettiva erogazione della somma finanziata o il proprio inadempimento rispetto alle obbligazioni contrattualmente assunte in forza del regolamento negoziale *de quo*, e che, pertanto, tali circostanze dovevano considerarsi pacifiche e non contestate ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c.

Quanto all'eccezione relativa alla errata quantificazione del credito, questa doveva considerarsi generica, dal momento che parte opponente non aveva offerto alcuna prova a supporto di tale assunto.

Inoltre, contrariamente a quanto affermato dalla difesa avversa, a parte debitrice era stata comunicata mediante raccomandata A/R l'intervenuta cessione del credito vantato nei suoi confronti, quale saldo debitore del contratto per cui è causa, con contestuale intimazione di pagamento (cfr. docc. 5 e 6 fascicolo monitorio) e, in ogni caso, trattandosi la notifica della cessione di un atto non soggetto a particolari discipline o formalità, essa poteva ritenersi perfezionata anche con la notifica del solo ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo, ovvero nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c..

Inoltre, puntualizzava di aver versato in atti tutta la documentazione necessaria ed esaustiva a riprova dell'esistenza, consistenza ed esigibilità del credito dalla stessa vantato nonché della sussistenza del rapporto contrattuale sottostante, nello specifico: (i) il contratto per cui è causa (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio), stipulato con l'allora [REDACTED] in data 28/06/2017; (ii) l'estratto conto, munito di certificazione ex art. 50 TUB, che attesta la conformità di tale documento alle scritture contabili e documenta la verità e la liquidità del credito (cfr. doc. 7 fascicolo monitorio); (iii) il contratto di cessione pro soluto dei crediti tra [REDACTED] ed CP_1 [...] del 05/12/2019 (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio) iv) la comunicazione di intervenuta cessione del credito *de quo*, con contestuale diffida di pagamento delle somme dovute in forza del contratto, per cui è causa, regolarmente notificata (cfr. doc. ti 5 e 6 fascicolo monitorio) e v) la lettera della cedente [REDACTED] che dichiara l'intervenuta cessione del credito *de quo* in favore dell'odierna opposta (cfr. docc. 5 e 6 fascicolo monitorio).

Tra l'altro, il contratto di finanziamento prodotto conteneva, i dati personali e il codice del cliente, le condizioni economiche, il numero delle rate previste, le relative scadenze e le modalità di rimborso delle stesse, il TAN ed il TAEG, con allegato modulo Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori, ove erano puntualmente elencati tutti gli elementi contrattuali.

Ad integrazione della documentazione in atti, produceva la richiesta di registrazione e certificazione della firma digitale, apposta da Parte_1 (doc. 8).

Concludeva, dunque, chiedendo: “In via preliminare: - concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c.; - concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010. Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: - nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per

qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente, al pagamento, in favore di Controparte 1 dell'importo di € 8.989,52, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio”.

Alla prima udienza del 6.3.2023, l'opponente richiedeva un rinvio per l'esame della comparsa di costituzione dell'opposta, depositata in data 1.3.2023, di poi, con ordinanza, venivano concessi giorni 15 per note, più giorni 7 per repliche.

Di poi, con ordinanza del 12.4.2023, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, fissata per il 30.10.2023 l'udienza successiva, ed assegnato termine di gg. 15 all'opposta per l'avvio della mediazione.

Successivamente, parte opposta depositava il verbale di mediazione del 13.6.2023, conclusosi negativamente per la mancata partecipazione dell'opponente.

All'udienza del 30.10.2023 nessuno compariva, pertanto, visto l'art. 309 c.p.c., si rinviava all'udienza del 6.11.2023.

Di poi, all'udienza del 6.11.2023 le parti chiedevano termine per depositare memorie ex art. 183 c.p.c. e, con ordinanza, ritenuta la causa matura per la decisione, si rinviava, ex art. 281 *sexies* c.p.c., all'udienza del 16.9.2024.

Infine, all'udienza del 16.9.2024 si rinviava, ex art. 281 *sexies* c.p.c., all'udienza del 14.10.2024.

Tanto esposto, osserva il Giudicante come le domande proposte dall'opponente siano infondate e meritino, pertanto, di essere respinte per le ragioni che seguono.

-Preliminarmente, l'opponente eccepisce il difetto di legittimazione attiva (e dunque della titolarità del credito), in capo all'opposta, tuttavia tale eccezione va rigettata.

Orbene, deve rilevarsi che in atti sono stati prodotti l'atto di cessione del credito ed una dichiarazione della società cedente relativa all'inclusione del credito derivante dal decreto ingiuntivo nella predetta cessione.

Tale documentazione appare sufficiente a ritenere provata la titolarità del credito in capo all'opposta e, dunque, la sua legittimazione attiva quale ricorrente nel giudizio monitorio.

Sul tema, si ritiene di condividere la posizione espressa da Cass. civ., Sezione III, 16.04.2021 n. 10200, che ha ritenuto la dichiarazione emessa dalla cedente in ordine all'inclusione del credito nella cessione idonea ai fini della prova dell'identificazione del credito ceduto, sulla base del principio per cui tale atto di scienza, insieme alla disponibilità del titolo, costituisca elemento indiziario da valutare da parte del giudice di merito.

Tale conclusione ha trovato seguito nella più recente giurisprudenza di merito: si vedano, tra le altre, Tribunale Treviso, ordinanze 12.10.2021 e 22.11.21, che, pur escludendo la sussistenza della prova della cessione nel caso esaminato (in sede di esecuzione forzata), ha comunque attribuito alla dichiarazione di scienza del cedente valenza indiziaria che, insieme ad altri elementi (quale, appunto, il possesso del titolo esecutivo), potrebbe fondare un ragionamento presuntivo in ordine alla titolarità del credito, posto che, per il contratto di cessione di crediti in blocco non è prevista la forma scritta né *ad substantiam* né *ad probationem*.

Nel caso in esame, essendo presente in atti la dichiarazione del cedente, può dunque ritenersi che il credito, anche grazie al contratto di cessione ed al possesso del titolo da parte del creditore odierno opposto, sia identificato univocamente quale trasferito dal cedente-dichiarante al cessionario odierno opposto, senza che sussista alcun profilo di incertezza nell'individuazione dei crediti trasferiti.

Si osservi, peraltro, che anche la giurisprudenza della Suprema Corte, nel valutare i requisiti necessari per la prova della titolarità del credito, attribuisca importanza dirimente al solo fatto che gli elementi complessivi consentano di individuare senza incertezza i rapporti oggetto di cessione (*ex multis*, Cass. civ., Sez. I, n. 31188/2017).

Per tali motivi, risultando infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva formulata dagli opposenti e risultando invece provata la titolarità del credito in capo all'opposta, l'eccezione va rigettata.

-L'opponente lamenta poi l'incertezza ed indeterminatezza dell'ammontare del credito, per non avere mai ricevuto dall'opposta alcuna comunicazione di risoluzione del rapporto o di decadenza dal beneficio del termine.

Tuttavia, in atti è presente la ricevuta di ritorno relativa alla raccomandata consegnata il 27.1.2020, con la quale sia la cessionaria del credito *CP_I* che la cedente [REDACTED] hanno comunicato la cessione con contestuale intimazione di pagamento (doc. 5- 6 fascicolo monitorio).

Orbene, va evidenziato che la notifica della cessione al debitore ceduto, adempimento previsto dall'art. 1264 c.c., non è requisito di esistenza o validità del contratto di cessione, che intercorre tra creditore cedente e creditore cessionario e rispetto al quale il debitore ceduto è soggetto terzo.

La notificazione della cessione, rilevante soltanto ai fini dell'efficacia nei confronti del debitore e dell'esclusione dell'efficacia liberatoria del pagamento al creditore ceduto, costituisce inoltre atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. (in questo senso, *ex multis*, Cass. civ., nn. 1770/2014, 20143/2005, 14610/2004, 8387/1997, 10280/1990, 4077/1990).

-Riguardo la contestazione del *quantum* richiesto col decreto ingiuntivo, si rileva che la documentazione prodotta dalla creditrice appare sufficiente a provare il credito.

Deve osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale.

Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 –secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità.

Nel caso in esame, parte opposta ha prodotto il titolo su cui la pretesa creditoria è fondata, ovvero il contratto di finanziamento stipulato tra l'opponente e [REDACTED] nonché l'estratto conto munito di certificazione ex art. 50 TUB, ed ha allegato il mancato adempimento di parte opponente, mentre quest'ultima non è riuscita a provare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione ovvero l'insussistenza dell'inadempimento o il suo carattere non imputabile.

La contestazione appare, pertanto, priva di pregio per eccessiva genericità, non avendo l'opponente dato prova in tal senso.

La pronuncia sulle spese segue la soccombenza, come in dispositivo.

Parte opponente deve infine essere condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8 co. 4bis d.lgs. 28/2010, non essendo comparso dinanzi al mediatore malgrado regolare convocazione, secondo quanto emerge dal verbale di giorno 13.6.2023.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:

- Conferma il decreto ingiuntivo n. [REDACTED], emesso dal Tribunale di Catania in data 26.7.2022 e notificato il 19.9.2022;
- Condanna parte opponente alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore dell'opposta, che liquida rispettivamente in € [REDACTED] a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%, ad IVA e CPA come per legge.
- Condanna l'opponente al versamento all'entrata del bilancio dello Stato una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8 co. 4bis d.lgs. 28/2010. Così deciso in Catania, il 14.10.2024.

Il PRESIDENTE
(dott. **Mariano Sciacca**)

**DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011**